DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1994

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione della Guyana interessata dall'obiettivo n. 1 in Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/632/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultativo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, il comitato di cui all'articolo 124 del trattato, il comitato di gestione per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale ed il comitato di gestione permanente per le strutture della pesca,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 1 è definita ai paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 [4]; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di sviluppo regionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sia il contributo dei fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che il 21 dicembre 1993 il governo francese ha presentato alla Commissione, per la regione della Guyana, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 7 e all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che il documento unico di programmazione presentato dallo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione degli assi prioritari prescelti e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari, compresi quelli della CECA e quelli relativi ad altre azioni a finalità strutturale;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito sulla base delle dotazioni previste per i prestiti dalla presente decisione e in conformità con le proprie disposizioni statutarie;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali [5], modificato dal regolamento (CE) n. 402/94 [6], nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione;

[1] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.
[3] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[4] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.
[5] GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.
[6] GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 9.

che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 [2], definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR con particolare riferimento ad azioni ammissibili nell'ambito dell'obiettivo n. 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 [4], definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 [6], definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FEAOG finalizzata al conseguimento dell'obiettivo n. 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca [7], definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria dello SFOP;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che talune misure previste nell'ambito del suddetto documento unico di programmazione comportano il cofinanziamento di regimi di aiuto non ancora approvati dalla Commissione, e che è dunque opportuno ridurre gli impegni finanziari degli importi corrispondenti a dette misure, fintanto che la Commissione non approvi tali regimi;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più fondi e dello SFOP;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [8], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 [9], prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR, del FSE, del FEAOG, sezione orientamento, e dello SFOP sono soddisfatte;

considerando che è stato convenuto nell'ambito della partnership di riservare una somma di credito dell'assistenza tecnica per le azioni intraprese per iniziativa della Commissione; che è necessario, di conseguenza, detrarre questa somma dall'importo totale del concorso concesso nel presente documento unico di programmazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione della Guyana interessata dall'obiettivo n. 1 in Francia, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

a) i principali assi prioritari concordati per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche e sociali nella Guyana;

   gli assi prioritari sono i seguenti:

   1) comunicazioni,
   2) industria, artigianato e servizi,
   3) turismo,
   4) risorse agricole e sviluppo rurale,
   5) pesca,
   6) infrastrutture di supporto,
   7) valorizzazione delle risorse umane;

[1] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.
[2] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.
[3] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.
[4] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.
[5] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.
[6] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44.
[7] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1.
[8] GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.
[9] GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1.

b) il contributo dei Fondi strutturali e dello SFOP precisato all'articolo 4;

c) disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:

— le modalità di sorveglianza e di valutazione,

— le disposizioni di esecuzione finanziaria,

— le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;

d) le modalità di verifica dell'addizionalità e una prima valutazione di quest'ultima;

e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione.

Articolo 3

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali e dello SFOP è la seguente:

in milioni di ecu (a prezzi 1994)

1994	22,68
1995	24,49
1996	26,21
1997	28,11
1998	30,51
1999	33,00
Totale	165,00

Articolo 4

L'ammontare massimo del contributo dei Fondi strutturali e dello SFOP concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 164,908 Mio di ecu, sottrazion fatta dell'ammontare di 92 000 ecu riservato per l'assistenza tecnica all'iniziativa della Commissione.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei fondi relativi ai diversi assi e alle varie misure che rientrano nel documento unico di programmazione, sono precisate nel piano di finanziamento allegato alla presente decisione [1].

Il fabbisogno finanziario nazionale, quale indicato nel piano di finanziamento, può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla BEI e dagli altri strumenti di credito. A titolo indicativo, i prestiti della BEI potranno raggiungere un importo di 150 Mio di ecu per l'insieme delle regioni dell'obiettivo n. 1 in Francia.

[1] Allegato non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali e lo SFOP del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

— FESR	92,208 milioni di ecu
— FSE	35,800 milioni di ecu
— FEAOG, sezione orientamento	27,400 milioni di ecu
— SFOP	9,500 milioni di ecu

2. L'impegno di bilancio relativo alla prima quota è fissato a:

— FESR	8,756 milioni di ecu
— FSE	4,920 milioni di ecu
— FEAOG, sezione orientamento	3,760 milioni di ecu
— SFOP	1,310 milioni di ecu

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e lo SFOP e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione delle riprogrammazioni decise, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

La presente decisione lascia impregiudicata la posizione della Commissione riguardo ai regimi di aiuto previsti dalle misure 2.1 (Aiuti all'industria), 2.2 (Aiuti all'artigianato), 2.3 (Aiuti ai servizi alle imprese), 2.5 (Zone industriali e artigianali) e 2.6 (Ingegneria finanziaria); a norma degli articoli 92 e 93 del trattato, i regimi di aiuto devono essere approvati dalla Commissione; di conseguenza, gli impegni relativi all'attuazione delle misure sono ridotti degli importi corrispondenti a detti regimi fintanto che la Commissione non li abbia approvati.

Articolo 8

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per

la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 9

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 7, 30, 48, 52 e 59 del trattato CE, ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 10

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1994.

Per la Commissione
Bruce MILLAN
Membro della Commissione